



Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - DIVISIONE VII

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 27 giugno 2007, nell'ambito della procedura di cui agli artt. 4 e 24 della Legge del 23 luglio 1991 n. 223, attivata ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 della legge medesima il 7 maggio 2007, si sono incontrati in Roma, presso il Ministero del Lavoro e delle Previdenza Sociale, Via Forno n° 8, alla presenza della dott.ssa Erminia Viggiani:

- Cassia 865 S.r.l. in persona dei sigg.ri Laurent Doublè, Riccardo Orlandi, Valentina Scribano, Alberto Forbice
- le RSA/RSU delle unità produttive interessate, le Segreterie Nazionali di Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs Uil nella persone dei rispettivi Segretari Nazionali, sigg.ri Marinella Meschieri, Pietro Giordano e Marco Marroni e le segreterie territoriali e regionali competenti.

PREMESSO

CHE in data 7 maggio 2007, Cassia 865 S.r.l. ha attivato la procedura per riduzione di personale ex art. 4 e 24 della L.223/91, per n° 23 (ventitre) dipendenti che interessa le unità produttive di Roma, Via Aderenza 4/D; Montecompatri, (Roma), Via Casilina Km 22.800; Roma, Via Casilina Km 19.600; Roma, Via Boccea 678; Roma Via Zambarelli, 31; Roma, Via Millevoi, 57:

CHE i motivi di tale provvedimento, contenuti nella lettera di avvio della procedura di cui sopra, sono stati illustrati e discussi durante gli incontri sindacali a livello nazionale del 7 maggio, 8 e 18 giugno 2007, nonché durante gli incontri a livello di segreterie regionali e/o territoriali, finalizzati ad esperire l'esame congiunto, ai sensi dell'art. 4 comma 5 Legge 23 luglio 1991 nr. 223, e durante i quali l'azienda ha illustrato alle OO.SS. il programma di riconversione aziendale del format commerciale a marchio Sma che si articolerà nei prossimi anni in significativi investimenti sulla rete di vendita attraverso la trasformazione dei tradizionali supermercati ad insegna "Sma" in supermercati a marchio "Simply Market" e "Punto Sma", con l'obiettivo di ridurre i costi di gestione e di rispondere più efficacemente alle esigenze della clientela.

CHE le OO.SS., pur apprezzando nel loro complesso gli obiettivi generali del piano di rilancio e risanamento presentato, hanno manifestato la loro preoccupazione per le ricadute occupazionali derivanti dagli interventi delineati e che, pertanto, vista l'impossibilità nella fase negoziale di pervenire ad un'intesa, Cassia 865 S.r.l. e le Organizzazioni Sindacali hanno dichiarato, in apposito verbale di incontro del 18 giugno 2007, che la consultazione ha dato esito negativo.

CHE in pari data, Cassia 865 S.r.l. provvedeva ad informare il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e, per conoscenza, tutti i destinatari della comunicazione di apertura della procedura di mobilità nonché le OO.SS. Nazionali di Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs UIL, circa il mancato accordo ex art. 4 c. 6 L. 223/91.

CHE il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale provvedeva a convocare le parti ai sensi dell'art. 4 c. 7 L. 223/91 in data odierna, al fine di un'ulteriore esame inerente la suddetta procedura.

[Area containing multiple handwritten signatures and initials]


CHE nel corso dell'incontro le parti hanno proceduto ad un esame congiunto durante il quale hanno ulteriormente approfondito le cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza di personale e le possibilità di valutare una diversa utilizzazione di tale personale, o di una sua parte, nell'ambito della stessa impresa.

CHE le Organizzazioni Sindacali, nel prendere atto della decisione assunta dall'azienda e della sua irrevocabilità, hanno formalmente richiesto all'azienda di evitare soluzioni traumatiche, quali la collocazione in mobilità, ricercando viceversa soluzioni alternative compatibili con l'attuale quadro normativo e garantendo la loro disponibilità a ricercare, assieme all'Azienda, tutte le possibili soluzioni al fine di attenuare l'impatto sociale della immediata perdita del posto di lavoro;

CHE l'azienda, su richiesta delle Organizzazioni Sindacali presenti, al fine di attenuare sul piano sociale le conseguenze derivanti dalla procedura di riduzione del personale e di limitare il ricorso ai licenziamenti collettivi per tutto il personale dipendente occupato nelle unità di vendita interessate dalla procedura di mobilità, si è dichiarata disponibile a valutare soluzioni idonee a porre, anche se parzialmente, rimedio alla situazione di esubero complessivo, programmando la ricollocazione di parte del personale eccedente su altre unità limitrofe a quelle coinvolte. Peraltro, ciò potrà in parte avvenire attraverso la contemporanea dichiarazione di mobilità di personale di tali strutture nel frattempo confluite presso le unità di vendita inserite in mobilità. Pertanto, il numero complessivo di esuberanti finali passa dal nr. 23 (ventitre) dichiarati in data 7 maggio 2007 al nr. 20 (venti) di cui al presente verbale di accordo, di cui nr. 3 inquadrati al 2° livello.

Tutto ciò premesso e ritenuto, dopo ampio dibattito ed approfondita discussione, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 5 commi 1 e 2 della Legge 223/91 novellata, le parti **convengono quanto segue**:

1. La premessa costituisce parte integrante del presente verbale di accordo.
2. Avendo l'azienda individuato su richiesta delle OO.SS. altre unità di vendita dell'impresa disponibili ad assorbire una parte dei lavoratori ritenuti eccedenti, questi in pari numero saranno trasferiti, nell'ambito di Cassia 865 S.r.l., ai sensi dell'art. 4 co. 11, della L. 223/91, mediante apposita comunicazione scritta, presso altre unità di vendita dell'impresa medesima nell'ambito della stessa provincia motivata da comprovate ragioni organizzative e produttive derivanti dalla situazione di esubero delle unità produttive di provenienza di cui al presente accordo o, volontariamente su richiesta del lavoratore, al di fuori della provincia e previa disponibilità dell'impresa ad accogliere detta richiesta.
3. Poiché quanto previsto dal precedente punto 2 si è potuto verificare attraverso la contemporanea dichiarazione di esubero di altrettanto personale di strutture non coinvolte nella presente procedura di mobilità ma ad esse limitrofe, nel frattempo confluite nelle unità produttive inserite nella presente procedura, le parti convengono, dunque, in merito alla non evitabilità del ricorso alla riduzione di personale per un massimo di nr. 20 (venti) dipendenti di cui nr. 3 II° livelli.
4. Pertanto, Cassia 865 S.r.l., in conformità al dettato normativo, con decorrenza immediata provvederà a risolvere il rapporto di lavoro per riduzione di personale, per un numero massimo di 20 (venti) unità, nella provincia di Roma di cui n° 13 inquadrati al 4° livello, n° 4 inquadrati al 3° livello e n° 3 inquadrati al 2° livello (di cui nr. 1 a Roma, Via Boccea e nr. 2 a Roma, Via Millevoi).
5. Per quanto riguarda i criteri di scelta di cui all'art. 5 comma 1 L. 223/91, le parti convengono di individuare quale criterio preferenziale il requisito della volontarietà a favore di quei lavoratori che dovessero farne espressa richiesta e in via residuale i requisiti di legge.
6. Cassia 865 S.r.l. provvederà alla messa in mobilità del personale eccedente tramite atto di recesso scritto e nel rispetto dei termini di cui all'art. 24 Legge 223/1991, con rinuncia da parte aziendale alla prestazione del periodo di preavviso previsto ex art. 226 del vigente CCNL che, pertanto, sarà retribuito ai lavoratori a norma del successivo art. 227 del CCNL.
7. Per i dipendenti delle unità in esame che saranno collocati in mobilità, le parti convengono che l'azienda, al solo ed esclusivo scopo di prevenire ed evitare l'insorgere di controversie giudiziali o stragiudiziali, si impegna a riconoscere ad ogni singolo lavoratore interessato, in via transattiva ed a titolo di incentivazione all'esodo, ai sensi dell'art. 12 comma 4 lett. b) L. n. 153/1989, così come novellato dall'art. 6 D. Leg. n. 314/1997, in aggiunta alle normali competenze correnti e di fine rapporto e all'indennità sostitutiva del preavviso, una somma di denaro a titolo di incentivo all'esodo che, in ogni caso, non sarà inferiore a 4,5 mensilità della retribuzione lorda.



Il pagamento dell'importo suindicato è, tuttavia, condizionato alla sottoscrizione, da parte di ogni singolo lavoratore interessato, di un verbale di conciliazione in sede sindacale o presso gli Enti Bilaterali o presso la Commissione di Conciliazione della Direzione Provinciale del Lavoro di Roma, ai sensi e per gli effetti degli artt. 410 e 411 c.p.c., da cui risulti l'accettazione del licenziamento e della procedura di mobilità, la rinuncia ad impugnare il licenziamento e la conseguente collocazione in mobilità, la rinuncia al diritto di precedenza previsto dagli artt. 15 L. 264/49 e 8 L. 223/91, nonché la rinuncia a qualsiasi pretesa dedotta e/o deducibile che possa trovare origine e/o fondamento dall'intercorso rapporto di lavoro e/o dalla sua cessazione, a qualsiasi titolo legale e/o contrattuale e/o di risarcimento danni (quali in via esemplificativa e non esaustiva differenze retributive, ratei 13ma e 14ma mensilità, lavoro straordinario e festivo, ferie e p.i.r. non godute, eventuale valore MBO, bonus, una tantum, fringe benefits, etc... e relative incidenze sugli istituti legali e contrattuali e altro) e la dichiarazione, pertanto, con il percepimento della suddetta somma e di quanto spettante a titolo di competenze di fine rapporto, di non avere definitivamente più nulla a pretendere da Cassia S.r.l., da suoi successori e/o danti causa e/o da altre società controllanti/controlate/collegate e/o partecipate dalle suddette società e dai rispettivi amministratori, sindaci, dipendenti e/o consulenti in relazione all'intercorso rapporto di lavoro, suo svolgimento e sua cessazione, per nessun titolo, ragione o causa, salve verifiche di eventuali errori contabili. Le parti si impegnano e convengono affinché la sottoscrizione del verbale di conciliazione di cui sopra avvenga immediatamente e contestualmente alla risoluzione del rapporto di lavoro ed alla conseguente messa in mobilità del lavoratore.

8. In considerazione della particolare situazione occupazionale dell'area romana il personale eccedente inquadrato al 2° livello del vigente CCNL in essa presente, le Parti convengono che questi, ove non collocati in mobilità, saranno riassorbiti nell'ambito di Cassia 865 S.r.l., ai sensi dell'art. 4 co. 11, L. 223/91 anche in deroga al secondo comma dell'art. 2103 c.c., con adibizione a mansioni diverse e/o inferiori a quelle precedentemente svolte e conseguente adeguamento dell'inquadramento contrattuale e retributivo rispettivamente al 4° livello di cui al vigente CCNL, all'interno della stessa unità produttiva o mediante apposita comunicazione di trasferimento presso altre unità produttive dell'impresa medesima, motivata da comprovate ragioni organizzative e/o produttive derivanti dalla situazione di esubero dell'unità produttiva di provenienza di cui al presente accordo, così come previsto al precedente punto 2.

Tale concordato processo di parziale riassorbimento dei lavoratori eccedenti avverrà immediatamente e contestualmente alla sottoscrizione, da parte di ogni singolo lavoratore interessato, di un verbale di conciliazione in sede sindacale o presso gli Enti Bilaterali o presso le Commissioni di Conciliazione delle Direzioni Provinciali del Lavoro di Roma, ai sensi e per gli effetti degli artt. 410 e 411 c.p.c., indicante la sussistenza della circostanza espressamente prevista dall'art. 4 c. 11 L. 223/91, la novazione del rapporto di lavoro ed il contestuale adeguamento dell'inquadramento contrattuale e retributivo.

In tali casi, al personale che passerà dal 2° al 4° livello sarà riconosciuto all'atto della novazione del rapporto ed al conseguente adeguamento retributivo, a titolo di una tantum non ripetibile, una somma pari alla differenza retributiva annua fra il 3° ed il 4° livello.

Relativamente ai dipendenti di cui sopra, qualora nei due anni successivi alla sottoscrizione del presente verbale di accordo, l'organizzazione del lavoro all'interno dei punti di vendita interessati dalla stessa, dovesse prevedere una nuova struttura organizzativa che contempli l'implementazione della figura professionale dei capi reparto così come fino ad oggi in essere, i dipendenti già inquadrati al 2° livello di cui al vigente CCNL che ai sensi dell'art. 4 co. 11, L. 223/91 anche in deroga al secondo comma dell'art. 2103 c.c., siano stati adibiti a mansioni diverse e/o inferiori a quelle precedentemente svolte con conseguente adeguamento dell'inquadramento contrattuale e retributivo al 4° livello di cui al vigente CCNL saranno ricollocati, compatibilmente con le professionalità che dovessero rendersi necessarie e la volontà espressamente manifestata, nelle mansioni precedentemente svolte.

9. Le parti convengono, inoltre, che vista la complessità del processo di mobilità delineato, il termine di 120 giorni previsto ex art. 24 co. 1 L. 223/91 per l'esaurimento di tale procedura, viene prorogato e spostato a tutto il 15 gennaio 2008.
10. Quale strumento residuale per attenuare sul piano sociale le conseguenze della suddetta eccedenza di personale, le parti concordano, inoltre, relativamente al personale inquadrato ai livelli inferiori al 2° di cui al vigente CCNL, di effettuare incontri al livello territoriale e nazionale, per attuare quanto previsto all'istituto dei contratti di solidarietà di cui agli artt. 1 del D.L. 726/84 convertito in legge 863/84 e 5 del D.L. 148/93 convertito in legge 236/93.

11. Le parti convengono, altresì, che nelle unità di vendita coinvolte nella presente procedura di mobilità, l'azienda, al fine di far fronte ad eventuali esigenze di carattere tecnico e/o organizzativo e/o produttivo,




potrà procedere, alla proroga dei rapporti a tempo determinato attualmente in essere ovvero ad effettuare assunzioni con contratto a tempo determinato ai sensi del D.Lgs 368/01, ovvero di somministrazione di lavoro a tempo determinato ai sensi del D.Lgs 276/03, relativamente alle stesse mansioni che abbiano riguardato lavoratori dichiarati in esubero e che abbiano una durata iniziale superiore a tre mesi, solo previo apposito accordo sindacale con le OO.SS. competenti a livello territoriale.


12. Le parti si danno, pertanto, atto che la dichiarazione di eccedenza di personale da collocare in mobilità ai sensi dell'art. 4 comma 9 Legge 223/1991, ha formato oggetto del presente accordo sindacale ai sensi dell'art. 5 comma 4 Legge 223/1991 e, pertanto, il contributo da versare all'INPS, a carico dell'azienda verrà corrisposto nella misura di tre mensilità per ogni dipendente licenziato.
13. Le parti, in coerenza e nel rispetto delle intese raggiunte a livello istituzionale, si impegnano durante tutto il periodo di vigenza della presente procedura, ad effettuare due incontri sindacali a livello nazionale, di cui il primo nel mese di ottobre 2007 ed il secondo nel mese di febbraio 2008. Parimenti, a livello territoriale, tenuto conto anche delle ricadute che l'applicazione del presente accordo potrà avere sull'organizzazione del lavoro delle unità interessate, le parti si impegnano ad effettuare incontri periodici al competente livello territoriale a partire dal mese di settembre 2007.

Il Ministero prende atto della chiusura della procedura di mobilità di cui agli artt. 4 e 24 della L. 223/91 con accordo fra le parti.


Letto, confermato e sottoscritto.



Cassa 865 S.r.l.



Valentino Scatano



Le OO.SS.

